



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



2014-2020



MIUR



*MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOAVE*

*Viale della Vittoria, 93 - 37038 Soave (Vr) - C.F. 92012440233 - Codice Ministeriale VRIC86100V
Tel. n. 0457680985 - e-mail vrlic86100v@istruzione.it - vrlic86100v@pec.istruzione.it
www.icsoave.gov.it*

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Il Consiglio di Istituto

VISTO il R.D. n. 1297 del 26 aprile 1928;

VISTO l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994;

VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999;

VISTA la direttiva del M.P.I. n.104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 17/06/2019

Delibera

il presente *Regolamento di disciplina degli alunni*.

Art.1 - Principi e finalità

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

La corretta gestione della classe sotto il profilo disciplinare va perseguita come obiettivo imprescindibile: senza disciplina il lavoro didattico è gravemente compromesso, a discapito soprattutto degli allievi più fragili.

La scuola comunica tempestivamente ai genitori situazioni di criticità relative all'andamento scolastico dell'alunno, oltre che sotto il profilo dell'impegno e del profitto, sotto il profilo comportamentale.

In osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, il presente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'offerta Formativa adottato dall'istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ispirandosi ai seguenti principi:

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'istituto.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale. La punizione collettiva (per es. note generiche sul Registro elettronico, ecc.) va intesa come momento di riflessione per ogni alunno, al fine di richiamarlo al proprio ruolo di attiva collaborazione per il rispetto delle regole.
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

- 4) Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
- 5) Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato.
- 6) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 7) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2-1 diritti degli alunni

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente.

Gli interventi correttivi e i richiami, sempre ragionevoli e rispettosi della persona degli allievi, devono essere attuati preferibilmente in via riservata.

Art. 3-1 doveri degli alunni

Comma 1 - Doveri generali

Gli alunni hanno il dovere di:

- frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico;
- assolvere gli impegni di studio;
- garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia;
- assumere un comportamento corretto e rispettoso verso i compagni e gli eventuali ospiti, gli insegnanti, il personale della scuola, il Dirigente Scolastico con particolare attenzione al rispetto della dignità della persona;
- comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l'attività didattica e in ogni altro momento della vita scolastica;
- rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
- osservare le disposizioni attinenti all'organizzazione e alla sicurezza.

Comma 2 - Comportamento durante le attività didattiche

Durante le lezioni si deve mantenere un atteggiamento rispettoso dell'ambiente e delle persone, nonché consono al tipo di attività che si sta svolgendo, evitando in ogni caso di essere di disturbo alle altre classi. Anche nel corso dell'intervallo gli alunni devono avere un contegno che, per quanto vivace, sia comunque segnato da assoluta correttezza relazionale.

Il comportamento e le azioni negli spazi di transito (atrio, corridoi), nella palestra, nelle aule speciali e in tutti gli altri luoghi dell'istituto devono essere improntati alla massima correttezza, attenzione e cura per il rispetto delle attività altrui e per la scrupolosa tutela complessiva delle strutture scolastiche.

Comma 3 - Divieto di allontanarsi dall'aula scolastica

Agli alunni non è inoltre consentito allontanarsi dall'aula.

Essi possono recarsi ai bagni prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo/gli intervalli e qualche minuto prima del termine delle lezioni. Soltanto in casi eccezionali possono essere autorizzati dai docenti ad uscire dall'aula; non è consentita una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza.

Comma 4 - Comportamento da tenere nelle classi ospitanti

In caso di distribuzione degli allievi in altre classi, il loro comportamento non deve arrecare disturbo alla classe ospitante.

Comma 5 - Divieto mangiare fuori dai tempi previsti

È severamente vietato consumare la merenda, masticare il chewing-gum durante le ore di lezione negli ambienti scolastici. Involucri, cartine, bottigliette del cibo o delle bevande consumate negli intervalli vanno depositate solo ed esclusivamente negli appositi cestini dei rifiuti (presenti sia in classe che in cortile) e non lasciati lungo i corridoi, nelle scale o in cortile.

Comma 6 - Divieto di fumare anche le sigarette elettroniche

È vietato fumare (anche le sigarette elettroniche) all'interno della scuola, ma anche nelle aree all'aperto di pertinenza della stessa. Chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della Legge 584 dell'11.11.1975 e successive modificazioni, nonché al relativo provvedimento disciplinare.

Comma 7 - Divieto di usare a scuola il cellulare e strumenti che permettono l'accesso ad internet

È vietato (salvo diverse indicazioni dei docenti per attività didattiche programmate e comunicate alle famiglie) usare a scuola telefoni cellulari, tablet, ipad, iwatch e qualsiasi altro strumento tecnologico idoneo a scattare foto, realizzare filmati e a connettersi a internet. Tale divieto si estende in tutti i locali degli edifici scolastici e loro pertinenze (cortili) nonché negli altri luoghi in cui gli studenti si trovino per svolgere attività organizzate e/o collegate a quelle scolastiche.

I genitori sono tenuti a controllare che i propri figli rispettino tale divieto.

Nel caso in cui l'alunno non rispetti tale divieto è previsto il ritiro immediato dell'apparato e la consegna al Dirigente Scolastico che lo tratterrà fino al termine delle attività didattiche. Il docente informerà tempestivamente la famiglia tramite nota sul registro elettronico e telefono, invitando i genitori a controllarne il contenuto video e audio, quali responsabili del minore. Il dirigente scolastico riconsegnerà l'apparato solo ai familiari adulti dell'alunno.

L'infrazione a tale divieto sarà materia di valutazione disciplinare.

Tale divieto è esteso anche ai viaggi d'istruzione e alle uscite didattiche, salvo eccezioni preventivamente concordate tra scuola e genitori. In tali casi il docente accompagnatore stabilirà degli accordi chiari con gli alunni per regolamentare l'uso degli apparati in loro possesso. Durante tali eventi è, però, consentito l'uso di macchine fotografiche per fini personali e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, in particolare della loro immagine e dignità. L'eventuale pubblicazione in rete di foto scattate durante le gite, effettuata in loco senza il consenso esplicito dei docenti e da casa senza il consenso degli interessati e/o di chi ne esercita la potestà, ricade esclusivamente sotto la responsabilità della famiglia.

Si ricorda che riprendere e/o scattare foto senza il consenso della persona ripresa sostanzia una violazione del diritto alla riservatezza e all'immagine, come tale perseguibile per legge.

La scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente e nelle sedi competenti, qualsiasi utilizzo dei social network che risulti improprio o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'istituzione scolastica, degli operatori e degli alunni.

La scuola garantisce comunque la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria amministrativa.

Art. 4 - Compiti dei docenti e dei collaboratori scolastici

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus), come da procedure previste per ogni grado scolastico.

I docenti e collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare attentamente tutti gli spazi scolastici, compresi bagni e spogliatoi della palestra (la cui porta può essere chiesto dal docente rimanga aperta per un controllo più attento). Hanno altresì l'obbligo di fare in modo che il presente Regolamento venga integralmente rispettato dagli alunni. Essi devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuali infrazioni o comportamenti che turbano il regolare andamento delle attività scolastiche.

Alla fine dell'ultima ora di lezione, il docente, prima del suono della campanella, deve procedere ad un controllo dello stato e delle condizioni d'aula al fine di accertare che siano adeguatamente decorosi.

Art. 5 - Obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria

Il personale docente ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di ogni reato perseguibile d'ufficio (furto, ingiuria, minaccia, violenza, danneggiamento dei beni della scuola e non solo, violenza verso coetanei con vari mezzi, abusi o molestie sessuali, gravi e reiterati) di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale". La denuncia deve essere fatta anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 cod. proc. pen.). La denuncia di un reato (dopo aver informato il Dirigente Scolastico) va fatta per iscritto, in modo accurato e deve essere indirizzata alla Procura della Repubblica per i minorenni o presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani).

Art. 6 - Infrazioni disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni riportati all'art. 3 che si possono verificare:

- durante il normale orario delle lezioni;
- nel corso dei trasferimenti da e verso l'istituto con i mezzi di trasporto pubblico;
- durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative).

Si distinguono:

- mancanze disciplinari lievi;
- mancanze disciplinari medie;
- mancanze disciplinari gravi.

La loro graduazione e relazione tra mancanze e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.

La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave. Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione economica totale del danno.

Per la richiesta di un nuovo libretto personale, delle nuove credenziali di accesso al registro elettronico, di una nuova maglietta di sezione per le attività sportive nella scuola secondaria di primo grado, di una nuova borsetta per il trasporto libri della scuola dell'infanzia, verrà richiesto un contributo alla famiglia di 5,00 euro.

I libri della biblioteca, dati in prestito, se non riconsegnati dovranno essere riacquistati.

Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, deve essere finalizzata ad individuare, in accordo con la famiglia, efficaci strategie di recupero.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che:

- sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla reiterazione;
- tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti;
- sono ispirati al principio della riparazione del danno;
- tengono conto della situazione personale dell'alunno riscontrabile attraverso certificazione e/o diagnosi;
- devono essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato;

All'alunno può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore dell'istituto, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti o del personale non docente.

I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- A) Richiamo verbale;
- B) Sospensione da attività a carattere ludico (ricreazione);
- C) Ammonizione scritta sul registro elettronico (per la scuola di primo grado) e contestualmente comunicata alla famiglia sul libretto personale (per la scuola primaria);
- D) Convocazione dei genitori ad un colloquio con il team/ docenti di riferimento;
- E) Convocazione dei genitori ad un colloquio anche con la presenza del Dirigente Scolastico;
- F) Sospensione dalla partecipazione ad attività didattico- ricreative (viaggi d'istruzione, uscite, recite, ecc.);
- G) Eventuali attività di volontariato o sospensione temporanea dalle lezioni, per periodi non superiori a quindici giorni.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, al rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica quali:

- lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata;
- assegnazione di un lavoro in classe durante l'intervallo o a casa (es. per i compiti non eseguiti o terminati);
- aiuto ai compagni;
- sostituzione degli oggetti danneggiati;
- pulizia e riordino di quanto sporcato o messo a soqquadro;
- presentazione di scuse pubbliche.

Nei periodi di allontanamento in caso di mancanze gravi, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'istituto.

Per comportamenti non previsti all'art. 3 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico.

Art. 8 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

- A) **In caso di infrazioni lievi**, il docente procede con il richiamo verbale, privato o con l'ammonizione scritta, stabilisce gli eventuali provvedimenti accessori e può chiedere la convocazione dei genitori.
- B) **In caso di infrazioni medie**, il Dirigente Scolastico, sentito l'alunno ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto l'alunno informando in merito i genitori o convocandoli presso l'istituto. In questi casi non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro elettronico insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.
- C) **In caso di mancanze gravi** o di reiterazione di comportamenti scorretti le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione temporanea dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di classe/interclasse.

Art. 9 - Procedimento in caso di sospensione

In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione temporanea dalle lezioni:

- A) Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa fatta dal docente al Dirigente Scolastico.
- B) Il Coordinatore/Referente di classe dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, specificando gli addebiti contestati, tramite nota sul registro elettronico o quadernino degli avvisi e telefonata.
- C) Il Dirigente Scolastico, appena ricevuta la segnalazione, convoca il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- D) Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare che è immediatamente esecutivo.

Art. 10 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 11. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione entro sette giorni.

L'Organo di garanzia decide con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.

Art. 11 - Organo di garanzia

È istituito un Organo di garanzia interno all'istituto formato da:

- il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il suo collaboratore a questo designato;
- due docenti, nominati dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori, nominati dal consiglio di istituto.

Sono designati, inoltre, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di impedimento, incompatibilità o malattia (es. qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di garanzia il genitore dell'alunno sanzionato) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

L'Organo di garanzia:

- rimane in carica per tre anni scolastici;
- è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare;
- prende decisioni a maggioranza.

Il ricorso è accolto dall'Organo di garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal Presidente.

Di tutte le riunioni dell'Organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.

L'Organo di garanzia si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Le decisioni sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Art. 12 - Procedimento per i ricorsi

L'Organo di garanzia, ricevuto il ricorso, entro cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni il genitore dell'alunno al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.

Nel corso della riunione il genitore può presentare memorie e scritti difensivi.

L'Organo di garanzia può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il provvedimento dell'Organo di garanzia è assunto in via definitiva e viene trasmesso all'ufficio di Segreteria per la comunicazione all'interessato.

Art. 13 - Disposizioni finali

Il presente *Regolamento di disciplina degli alunni* è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web.

Il presente Regolamento può essere modificato sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal Dirigente Scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

Approvato dal Consiglio di Istituto del 25 giugno 2019

In vigore 15 giorni successivi dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto

**SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

**PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
CATALDO PANZETTA**

**MANCANZE DISCIPLINARI E
CORRISPONDENTI SANZIONI**

Mancanze disciplinari lievi

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI E INTERVENTI EDUCATIVI ACCESSORI	ORGANO COMPETENTE
<p>Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presentarsi alle lezioni in ritardo; - Assenze non giustificate; 	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo orale - Comunicazione scritta alla famiglia sul registro elettronico e contestualmente sul libretto personale; - Commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata. <p><i>In caso di reiterazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire dal secondo ritardo non giustificato, l'alunno entra in classe all'inizio dell'ora successiva; - dopo assenze frequenti, non giustificate, la scuola convocherà la famiglia. 	<p>Docente di classe;</p> <p>Dirigente scolastico o docenti di classe;</p>
<p>Assolvere gli impegni di studio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Non dimostrare impegno e partecipazione durante l'attività didattica; - Rifiutarsi di svolgere il compito assegnato; - Non eseguire i compiti assegnati per casa; - Non portare il materiale didattico occorrente per il regolare svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni; - Non portare a scuola il libretto personale o quaderno degli avvisi che rappresenta il necessario utile strumento tra Scuola e Famiglia, o non utilizzarlo in modo ordinato e idoneo; - Non far firmare e/o non consegnare comunicazioni tra scuola e famiglia; 	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo orale; - Produzione a casa degli elaborati non svolti a scuola. - <p><i>In caso di reiterazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione scritta alla famiglia sul registro elettronico e contestualmente sul libretto personale; - Richiamo scritto ufficiale; - Convocazione dei genitori. 	<p>Docente di classe;</p> <p>Dirigente scolastico o docenti di classe;</p>

**MANCANZE DISCIPLINARI E
CORRISPONDENTI SANZIONI**

Mancanze disciplinari gravi

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI E INTERVENTI EDUCATIVI ACCESSORI	ORGANO COMPETENTE
<p>Attenzione al rispetto della dignità della persona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Atteggiamenti di prepotenza; - Minacce; - Aggressione verbale; - Aggressione fisica; - Offesa con parole, scritti (anche attraverso l'utilizzo dei new media), al credo religioso, alle diversità etniche e culturali, alla dignità personale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scuse pubbliche; - Produzione obbligatoria di un elaborato per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni; - Esclusione dalle attività per le quali la mancanza di autocontrollo può comportare rischi o difficoltà nella gestione del gruppo (ricreazione in cortile, visite guidate, viaggi di istruzione.) - Sospensione temporanea dalle lezioni 	<p>Docente di classe/Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe o interclasse</p>
<p>Avere sempre con sé il libretto personale e tenerlo in buono stato. Non perdere nome utente e password per accedere al registro elettronico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Strappare le pagine del diario-libretto personale; - Alterare i voti, - Falsificare la firma dei genitori; - Smarrimento o grave deterioramento - Smarrimento nome utente e password di accesso al r.e. - Smarrimento materiale scolastico consegnato agli alunni 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota sul registro elettronico e, contestualmente, comunicazione scritta alla famiglia sul diario-libretto personale e convocazione immediata di entrambi i genitori. Per lo smarrimento del libretto o di nome utente e password, il genitore è tenuto a pagare una quota per la richiesta di un nuovo libretto o di nuove credenziali o materiali 	<p>Docente di classe; dirigente scolastico;</p>

<p>Osservare le disposizioni attinenti alla sicurezza della comunità scolastica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Portare a scuola (e/o al campo sportivo, in gita ecc.) oggetti che possono danneggiare persone e l'ambiente in generale (compreso fumo e bevande alcoliche); - Fumare a scuola (comprese sigarette elettroniche) nei bagni, nel cortile o durante le uscite didattiche o viaggi d'istruzione; - Comportamenti che determinano uno stato di pericolo per l'incolumità delle persone. 	<ul style="list-style-type: none"> -Ritiro del materiale pericoloso e sua restituzione solo ai genitori; - Applicazione della normativa relativa al fumo nei locali pubblici; - Progettazione con la famiglia di un intervento di recupero degli allievi "a rischio"; -Sospensione temporanea dalle lezioni (da 1 a 15 giorni). 	<p>Consiglio di classe/interclasse presieduto dal Dirigente Scolastico</p>
---	--	---	--